



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

## **Decisione di non luogo a procedere**

### **PROCEDIMENTO N. 37s bis / 2017 a carico di Federico Dubbini**

\*

#### **Premesso che**

**A)** a seguito dell'invio, in data 1 Agosto 2017, di rapporto informativo da parte della Sig.ra Sandra Dall'Oro nella sua qualità di Direttore di Torneo, in relazione a quanto avvenuto in occasione della Gara nazionale Trofeo città di Jesolo in data 22 e 23 Luglio 2017, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Federico Dubbini così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia.

**B)** In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che “...*nel corso del secondo giro del trofeo città di Jesolo il giocatore Dubbini Federico, al termine della buca 9, ha abbandonato la competizione senza avvisare il Comitato di gara e senza consegnare lo score. Il comitato ha dunque proceduto a squalificare il giocatore.....*”.

**C)** In data 30 Ottobre, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

**D)** In data 13 Novembre il Sottoscritto Giudice Nazionale contattava telefonicamente il Direttore di Torneo Sig.ra Sandra Dall'Oro la quale confermava di essersi limitata ad applicare le Regole del Golf e nulla aggiungendo a quanto già riportato nel rapporto informativo.

\*

In base al rapporto informativo risulta che il Sig. Dubbini abbia abbandonato la gara senza avvisare il Comitato di Gara e senza consegnare lo score.

Ai sensi dell'art. 6-8 delle Regole del Golf, al di fuori dei casi previsti sub i), ii), iii) e iv) di detto articolo, *“se il giocatore interrompe il gioco senza specifico permesso del Comitato deve riferirlo al Comitato non appena possibile. Se lo fa e il Comitato considera soddisfacente il motivo per cui lo ha fatto, non c'è alcuna penalità. Altrimenti il giocatore è squalificato”*.

Non essendosi pertanto comportato secondo quanto previsto dall'art. 6-8 delle Regole del Golf, il Sig. Dubbini è stato correttamente squalificato dal Comitato di Gara.

Il comportamento del Sig. Dubbini non configura in ogni caso un'ipotesi di illecito sportivo o infrazione disciplinare da sanzionarsi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

#### **PQM**

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale dispone il non luogo a procedere con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 37 s bis /2017

Milano, 14 Novembre 2017



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)